



Autorità Portuale di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE AREE
DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELL'AMBITO DELLA
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
- ORDINANZA AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI N. 9 DEL 20 SETTEMBRE
2002**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, nell'ambito della Circoscrizione Territoriale dell'Autorità Portuale di Napoli; ne determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta e ne stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento.

Esso viene adottato ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come modificato ed integrato dal D.Lvo n° 389/97; dalla Legge 9,12.1998 n° 426 e dal D.P.R. del 27.04.1999 n° 158; dalla Legge 28 gennaio 1994, n°84, così come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n° 535 convertito, con modificazioni, in Legge 23 dicembre 1996, n° 647 ; dal D.L. 30 dicembre 1997, n° 457, convertito con modificazioni, in Legge 28 febbraio 1998, n° 30; nonché dal D.Lgs n° 507/93, dalla Direttiva 2000/59/CE del 27 novembre 2000 e dalla Decisione 2000/532/CE.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. In base al D.Lgs.05.02.1997 n.22 i rifiuti sono classificati: a) secondo l'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali; b) secondo le caratteristiche di pericolosità: in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - RIFIUTI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
 - RIFIUTI PERICOLOSI



ART. 3

RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2, lett. d) del D.Lgs n° 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree comuni;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade, aree, banchine, scogliere del demanio marittimo non in concessione;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

ART. 4

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro - industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione.. costruzione nonché i rifiuti non pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potatura e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali esistenti in ambito portuale, ai sensi della decisione della Commissione Europea 200/532/CE e successive modificazioni, a partire dal 1 ° gennaio 2002, di effettuare la classificazione dei rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità ex allegato "H" accertate con apposite analisi chimiche



ART. 5

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della fissazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18 - Il comma - lett. d) del D.Lgs.22197, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 21 - lett. g) - D.Lgs. 22/97, di procedere ad una assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta sulla base dei seguenti criteri certificati da strutture pubbliche o private riconosciute secondo le norme ISO :

a) assimilazione per qualità:

- rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 - lett. a) - della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (nota 1), purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati. Inoltre, relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal D.L. 22/97;
- rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 - comma III - lett. h) del D.Lgs. 22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, infermerie a bordo navi, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione verranno definite le prescrizioni normative nei decreti di attuazione di cui all'art. 45 - comma IV - del D.Lgs. 22/97;
- i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 - comma III - lett. c) del D.Lgs. 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al punto a) - 1 ° comma;



b) assimilazione per quantità:

l'assimilazione per quantità verrà applicata nel momento in cui l'Autorità Portuale di Napoli adotterà il sistema normalizzato previsto dal D.P.R. n° 158 del 27.4.1999.

Sono esclusi dall'assimilazione:

- i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta, ai sensi dell'art. 43 - comma III - del D.Lgs. 22/97, restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto;
- i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge n° 426/98, modificativa del D.Lgs. n° 22/97.

2. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 - lett. a) del presente articolo devono essere conferiti previa stipula di apposita convenzione con le società appositamente autorizzate dall'Autorità Portuale di Napoli che svolgono il servizio.

3. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 2 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MLID di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (di cui si allega copia dal Supplemento Ordinario n° 33 del 15.02.1997 alla G.U. n° 38 del 15.02.1997 - nota 3) del D.Lgs. n° 22/97, sulla base degli allegati G, H ed 1 del D.Lgs. n° 389/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si intende il complesso delle seguenti attività:



Autorità Portuale di Napoli

- a. spazzamento
- b. conferimento
- c. raccolta
- d. trasporto
- e. trattamento
- f. smaltimento
- g. recupero e riciclaggio

2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, la Società autorizzata che svolge il servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e della Legge n° 142/90.

3. la stessa Società è tenuta a fornire all'Autorità Portuale di Napoli tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltra alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del D.Lgs. n° 22/97.

ART. 8

ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Preposti al controllo del servizio di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti sulle aree demaniali marittime di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli sono gli Uffici di Sicurezza Igiene sul Lavoro della stessa Autorità Portuale (U.S.I.L.A.P.) e quelli ai quali per legge sono attribuiti i compiti di controllo.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme, ordinanze e decreti emessi dall'Autorità Portuale di Napoli e Autorità Marittima, nonché (e leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti).



TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 10

RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dalla Società che svolge il servizio
3. **Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari :**
 - a. i rifiuti domestici ingombranti
 - b. i rifiuti pericolosi
 - c. i rifiuti speciali assimilabili
 - d. sostanze allo stato liquido
 - e. materiali in fase di combustione
 - f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 - g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
 - h. i rifiuti speciali
4. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dalla Società che svolge il servizio



5. E' facoltà della Società che svolge il servizio provvedere alla distribuzione a titolo oneroso di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti un eventuale disagio per il raggiungimento del cassonetto più vicino.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
7. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dalla Società che svolge il servizio come indicato all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento.

ART. 11

PERIMETRI

1. La Società che svolge il servizio garantisce la raccolta dei rifiuti domestici non ingombranti di cui all'articolo precedente, su tutte le aree del territorio demaniale marittimo indicate nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento
2. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite decreto del Presidente Autorità Portuale di Napoli;
3. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
4. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area portuale e/o nei centri di conferimento attrezzati.
5. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 12

FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani interni non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984.e successive integrazioni.
2. Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi.
3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dalla Società che svolge il servizio nelle seguenti occasioni:
 - festività infrasettimanali;



- festività doppie;
- festività triple.

ART. 13

NORME RELATIVE A1 CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati a cura della Società che svolge il servizio di concerto con l'Ufficio competente dell'Autorità Portuale di Napoli ad una distanza massima di 300 metri dall'ultimo utilizzatore.
2. Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa), piazza o zona, deve essere preventivamente concordato dalla Società che svolge il servizio con il competente ufficio della Autorità Portuale di Napoli.
3. Ove previsti in area in concessione e in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà della Società che svolge il servizio.
4. L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura della Società che svolge il servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti in ottemperanza al nuovo Codice della Strada al fine di evitare problemi alla circolazione veicolare e pedonale.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.
6. Essi, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni.
7. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della Società che svolge il servizio, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
9. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, se possibile deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
10. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dalla Società che svolge il servizio



- e concordati con l'ufficio competente dell'Autorità Portuale di Napoli, anche in funzione del non disturbo diretto con l'utenza.
11. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare
 12. Per le utenze, il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e del loro indice di produzione rifiuti.
 13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dalla Società che svolge il servizio in funzione dei parametri relativi al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ART. 14

PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del D.Lgs. n° 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

ART. 15

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DI TIPO DOMESTICO SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:
 - accumulatori al piombo;
 - lampade al neon, alogeni e fluorescenti;
 - contenitori per oli minerali;
 - vernici;
 - prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:
 - a) i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere



- conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate o utilizzando altri sistemi individuati dall'Azienda;
- b) le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso;
 - c) le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite utilizzando altri sistemi individuati dalla Società che svolge il servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;
 - d) gli olii vegetali usati devono essere conferiti, per l'invio al riciclo, al Consorzio Olii Esausti, Società che svolge il relativo servizio.

2. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza.

ART. 16

TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84 e successive modifiche. Pertanto:

- a) gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
- b) tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti in ambito portuale e nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dall'Autorità Portuale di Napoli, dall'Autorità Marittima o dal Sindaco, su conforme parere degli uffici competenti.



ART. 17

SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura della Società che svolge il servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale ed ai mezzi della Società che svolge il servizio e ditte Autorizzate; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite.
3. Tale accesso agli impianti di gestione è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dalla Società che svolge il servizio

ART. 18

PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. La Società che svolge il servizio è tenuta, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi in ambito demaniale marittimo, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché:
 - giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
 - giorni ed orari di raccolta dai cassonetti stradali;
 - modalità della raccolta differenziata;
 - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - sintetiche informazioni sulle tariffe;
 - servizio telefonico di assistenza agli utenti.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA



ART. 19

PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.Lgs. n° 22/97, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti, come disposto all'art. 39 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. n° 22/97.

ART. 20

CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Sulla base del piano della raccolta differenziata l'Autorità Portuale di Napoli definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sotto elencate frazioni:
 - a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
 - b. vetro
 - c. carta e cartone
 - d. materiali metallici
 - e. plastica
 - f. legno
 - g. domestici pericolosi
 - h. eventuali altre frazioni
2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, quando tecnicamente possibile.



ART. 21

MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 19, ed in particolare:

- a. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio.

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
4. L'Autorità Portuale di Napoli, in accordo con la Società che svolge il servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinate aree portuali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico.

ART. 22

OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La Società che svolge il servizio deve procedere:



- a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b. ad inoltrare annualmente all'Autorità Portuale di Napoli un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

ART. 23

RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato le Società che svolgono il servizio provvedono alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente ai domicili dell'utente, a titolo oneroso tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società e comunicato all'Autorità Portuale di Napoli

ART. 24

BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del D.L.gs n° 22/97 e cioè:
 - a. frigoriferi - surgelatori - congelatori
 - b. televisori
 - c. computer
 - d. lavatrici e lavastoviglie
 - e. condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti alle Società che svolgono il servizio

ART. 25



RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui al comma precedente, vengono definiti dall'Autorità Portuale di Napoli.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, ed in genere presso le utenze collettive.
4. I contenitori di cui sopra devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. Nelle aree demaniali marittime ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati.

ART. 26

RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA ED EVENTUALE SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di aree alberate, costituenti pertinenza di edifici in concessione o privati su aree portuali in concessione, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione della raccolta differenziata di cui al precedente art. 19;
 - b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si



- tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
- c. mediante conferimento negli appositi cassoni, con le modalità stabilite al già richiamato art. 23 del presente Regolamento;
 - d. i rifiuti di cui a1 presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 27

RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'art. 3 lett. c) e d) del presente Regolamento, vengono espletati dalla Società che svolge il servizio e comprendono:
 - a) Le strade, le piazze i portici e i marciapiedi, classificati come aree demaniali marittime ai sensi del Codice di Navigazione, di uso comune non date in concessione;
 - b) Le scogliere le banchine lungo l'ambito marittimo cittadino non dati in concessione;
 - c) Il collegamento tra la città e il porto, ubicate in area demaniale marittima.
 1. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree in concessione, dietro pagamento di tariffe deliberate dalla Società che svolge il servizio e approvate dall'Autorità Portuale di Napoli.
 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree, banchine e scogliere in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi da Autorità Portuale di Napoli, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori, nell'area in concessione, per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento a titolo oneroso vengono effettuate dalla Società che svolge il servizio;



3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia è effettuato dalla Società che svolge il servizio.
4. In occasione di manifestazioni organizzate dall'Autorità Portuale di Napoli o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implicino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree comuni non in concessione non recintate viene svolto dalla Società che svolge il servizio con addebito di spesa.

ART. 28

FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti esterni con cassonetti sono definite con la Società che svolge il servizio all'interno del "contratto di servizio" approvato dall'Autorità Portuale di Napoli in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia ed ai mezzi d'opera disponibili e con il parere da parte dell'Ufficio competente della predetta Autorità Portuale.
2. Vengono adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio demaniale marittimo.

ART. 29

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree comuni o di uso pubblico sopra indicate, la Società che svolge il servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato da Autorità Portuale di Napoli.



ART. 30

SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati alla Società che svolge il servizio i seguenti servizi:

- a. diserbamento e potatura periodica delle aree verdi comuni, nonché la conseguente asportazione e smaltimento dei rifiuti così prodotti;
- b. pulizia delle scogliere comprese nel compendio demaniale marittimo dell'Autorità Portuale di Napoli;
- c. pulizia, su chiamata da parte degli uffici competenti ed indicati dall'Autorità Portuale di Napoli, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- d. altri servizi a richiesta dei concessionari da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti;
- e. pulizia delle aree verdi comuni aperte al pubblico;
- f. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio approvato dall'Autorità Portuale di Napoli; a tal fine la Società che svolge il servizio concorderà con l'Ufficio competente della predetta Autorità Portuale
 - l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi, fissi e verticali, come descritti dal Nuovo Codice della Strada;
 - la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;
- g. altri servizi affidati alla Società che svolge il servizio con atto del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli per motivi di sicurezza o igiene, o quant'altro previsto nel contratto di servizio.

ART. 31

INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO



Autorità Portuale di Napoli

1. La Società che svolge il servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche od in occasioni soggette ad uso pubblico, coordinate dall'Ufficio competente dell'Autorità Portuale di Napoli, addebitandone le relative spese.
2. La Società che svolge il servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con l'ufficio dell'Autorità Portuale di Napoli.

ART. 32

FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte in concessione non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o concessionari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il concessionario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. In caso di Mancata rimozione, l'Autorità Portuale di Napoli dispone affinché la Società che svolge il servizio esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ART. 33

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree comuni o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso e quello circostante per la distanza di metri 2, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.



Autorità Portuale di Napoli

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

ART. 34

AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 35

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. nel compendio demaniale marittimo dell'Autorità Portuale di Napoli, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Demanio e alla Società che svolge il servizio con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dalla Società che svolge il servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

ART. 36

VOLANTINAGGIO

1. Al fine anche di mantenere la pulizia delle aree comprese nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli, la distribuzione di volantini in genere deve essere preventivamente autorizzata dalla predetta Autorità.

ART. 37



CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dalla Società che svolge il servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

ART. 38

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di pullman turistici, ecc., la Società che svolge il servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

ART. 39

CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. L'Autorità Portuale di Napoli provvede, attualmente tramite la Società che svolge il servizio, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree comuni aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

ART. 40

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo comune pubblico, in concessione o privato soggetto ad uso pubblico devono essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Sanitario Marittimo.



ART.41

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino sia gli spazi del demanio portuale aperti al pubblico sia quelli dati in concessione.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 42

CANTIERI DI LAVORO

I concessionari dei cantieri di lavoro in esercizio sulle aree demaniali marittime rientranti nella circoscrizione del porto di Napoli, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento e previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI



ART. 43

DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, l'Autorità Portuale di Napoli può istituire servizi integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra le Società autorizzate che svolgono il servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D. Lgs. n° 22/97.

ART. 44

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.Lgs. n° 22/97 ed al Decreto del 22/10/99 n° 460 del Ministero dell'Interno, è fatto obbligo:
 - a. al proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. al proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
 - c. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, in concessione o privato adibito ad uso pubblico o su aree in concessione o private.
 - d. i concessionari che rinverranno autoveicoli, rimorchi, e simili abbandonati nelle loro aree dovranno provvedere a loro cura e spese

ART. 45

RIFIUTI INERTI

1. E' fatto obbligo alle imprese edili operanti in ambito demaniale marittimo ad avviare a smaltimento presso discariche di I1 categoria - tipo A; se tali



rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.

2. I materiali inerti (scavi e demolizioni) possono essere ammessi allo smaltimento successivo presso gli impianti autorizzati,

ART. 46

TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.Lgs. n° 22/97 inerente il formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel compendio demaniale marittimo dell'Autorità Portuale di Napoli (esclusi i veicoli in dotazione alla Società che svolge il servizio e ditte Autorizzate, che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio) sono tenuti a smaltire secondo le normative previste.

ART. 47

RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. L'Autorità Portuale di Napoli ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire la convenzione stipulata debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI



Autorità Portuale di Napoli

ART. 48 **SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 1174 del C.N. che verranno comminate dalle Autorità competenti in materia.

PARTE SECONDA

Regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti, da eseguire relativamente alla pulizia degli specchi d'acqua, compresi nei servizi affidati a Società dall'Autorità Portuale di Napoli.

Art. 1

RIFIUTI SOLIDI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI

La società incaricata dall'Autorità Portuale di Napoli alle operazioni di pulizia degli specchi acquei, provvederà altresì alla rimozione, raccolta dei rifiuti solidi galleggianti, negli spazi identificati dall'Autorità Portuale di Napoli in sede di convenzione.

Art. 2

INTERVENTI CONTO TERZI

La società autorizzata procederà su richiesta dell'Autorità Portuale di Napoli e/o Autorità marittima, alla rimozione e smaltimento di rifiuti solidi galleggianti, addebitandone il costo a chi ha provocato la dispersione in ambito demaniale marittimo.

SETTORE TERRA

PARTE TERZA



Regolamento per i servizi e prestazioni forniti dalla Società che svolge il servizio di raccolta e ditte Autorizzate, ai terminalisti e utenti portuali sulle aree in concessione dall'Autorità Portuale di Napoli

Art. 1

VINCOLI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi prestati ai terminalisti concessionari di aree portuali devono soddisfare le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed ottemperare alle relative normative di legge vigenti circa l'igiene e lo smaltimento rifiuti, e alle disposizioni di cui all'art 82 del Regolamento al Codice di Navigazione.

Art. 2

SOGGETTI ESECUTORI DEL SERVIZIO

I servizi e le prestazioni vengono forniti dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento - degli R.S.U. - e ditte Autorizzate, sentita l'Autorità Portuale di Napoli, con corrispettivo relativo, come indicato nelle "Tariffe di servizio, prestazioni e materiali" forniti dalle Società che svolgono il servizio di raccolta.

Art. 3

TARIFFARIO DEI SERVIZI DI IGIENE PORTUALE, PRESTAZIONI E MATERIALE FORNITI DALLA SOCIETA' CHE SVOLGE IL SERVIZIO SETTORE TERRA E DITTE AUTORIZZATE

Il tariffario che verrà formulato dalle società che svolgono il servizio di concerto con l'Autorità Portuale di Napoli, si applica per le utenze portuali i cui insediamenti si trovano all'interno del compendio demaniale marittimo del porto di Napoli.

Art. 4

DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi vengono eseguiti alle utenze portuali ove esistano particolari attrezzature, modalità ed orari in funzione delle esigenze degli utenti stessi. Sono, pertanto, prestazioni a domanda individuale svolti con contratto/convenzione e regolamentati da appropriate modalità del servizio che vincola l'utente con la Società che svolge il servizio di raccolta e le ditte Autorizzate.



INDICE

PARTE 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI URBANI
- ART. 4 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 6 RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 7 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 8 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO
- ART. 9 NORMA DI RINVIO

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- ART. 10 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI
- ART. 11 PERIMETRI
- ART. 12 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ART. 13 NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- ART. 14 PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 15 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DI TIPO DOMESTICO SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO
- ART. 16 TRASPORTO
- ART. 17 SMALTIMENTO
- ART. 18 PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

- ART. 19 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 20 CLASSI MERCEOLOGICHE
- ART. 21 MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
- ART. 22 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 23 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA
- ART. 24 BENI DUREVOLI
- ART. 25 RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI
- ART. 26 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE ED EVENTUALE SFALCIO DI AREE VERDI



TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 27 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO
- ART. 28 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 29 CONTENITORI PORTARIFIUTI
- ART. 30 SERVIZI VARI DI PULIZIA
- ART. 31 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO
- ART. 32 FABBRICATI E AREE SCOPERTE
- ART. 33 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 34 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 35 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 36 VOLANTINAGGIO
- ART. 37 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 38 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- ART. 29 CADITOIE E POZZETTI STRADALI
- ART. 40 CAROGNE DI ANIMALI
- ART. 41 ANIMALI
- ART. 42 CANTIERI

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- ART. 43 DISCIPLINA GENERALE
- ART. 44 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 45 RIFIUTI INERTI
- ART. 46 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI
AUTOCERTIFICAZIONE
- ART. 47 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI-OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 48 SANZIONI

PARTE 2

- ART. 1 RIFIUTI SOLIDI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI PULIZIA
DEGLI SPECCHI ACQUEI
- ART. 2 INTERVENTI CONTO TERZI

PARTE 3

- ART. 1 VINCOLI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 SOGGETTI ESECUTORI DEL SERVIZIO



Autorità Portuale di Napoli

ART. 3 TARIFFARIO DEI SERVIZI DI IGIENE PORTUALE, PRESTAZIONI
E MATERIALI FORNITI DALLA SOCIETA' CHE SVOLGE IL SERVIZIO -
SETTORE TERRA - E DITTE AUTORIZZATE"

ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO